

CONOSCI IL TUO CCNL?

I TUOI DIRITTI, LE NOSTRE RISPOSTE.



LA NUOVA COLLANA DI MINI-GUIDE UILM BASILICATA
PER CONOSCERE IL CONTRATTO E TUTELARE IL LAVORO.

COSA TROVERAI



SPIEGAZIONI SEMPLICI

Ogni guida affronta un solo argomento con un linguaggio chiaro e pratico.



RISPOSTE CONCRETE

Alle domande più frequenti dei lavoratori.



DIRITTI E TUTELE

Scopri cosa prevede il CCNL e come farli valere.



AL TUO FIANCO

UILM Basilicata è al tuo fianco ogni giorno, in azienda e sul territorio.



*Tante guide, un unico obiettivo:
CONOSCERE PER TUTELARSI!*



20-25 MINI-GUIDE

Tutti gli argomenti più importanti del CCNL:

Orario di lavoro | Straordinario | Malattia | Trasferte
Livelli e inquadramenti | Retribuzione | Welfare
Formazione | Preavviso | Diritti sindacali e molto altro!

SEMPRE AGGIORNATE

Ogni guida integra il testo del CCNL e le novità del rinnovo 2025 e degli aggiornamenti 2026.



**CONOSCERE IL CONTRATTO
SIGNIFICA CONOSCERE
I PROPRI DIRITTI.**

**SEGUICI SU
FACEBOOK!**

*Inquadra il QR code
e mettili "Mi piace"!*



QUANTE FERIE SPETTANO?

IL DIRITTO ALLE FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a 4 settimane di ferie retribuite.

Per i lavoratori con maggiore anzianità sono previste ferie aggiuntive:

oltre 10 anni e fino a 18 anni di anzianità: 1 giorno in più;

oltre 18 anni di anzianità: 1 settimana in più.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e hanno la funzione di garantire il recupero delle energie psicofisiche.

COME SI RICHIEDONO LE FERIE INDIVIDUALI?

Le ferie individuali devono essere richieste preventivamente all'azienda, utilizzando le modalità previste nella propria realtà lavorativa: portale aziendale, modulo, e-mail o altra procedura interna.

Richiedere le ferie non significa averle automaticamente autorizzate.

Il lavoratore deve attendere l'approvazione secondo le procedure aziendali.

Possono inoltre esistere accordi aziendali, procedure o prassi interne che disciplinano modalità e tempi della richiesta.

FERIE COLLETTIVE E NON GODUTE

FERIE COLLETTIVE

Una parte delle ferie può essere programmata come ferie collettive e può riguardare l'intero stabilimento, singoli reparti oppure gruppi di lavoratori.

La programmazione avviene secondo le procedure previste dal CCNL e attraverso il confronto aziendale previsto con le rappresentanze sindacali.

Il periodo di ferie consecutive e collettive normalmente non può superare le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

E LE FERIE NON GODUTE?

Come regola generale, almeno 2 settimane devono essere fruiti nell'anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva.

ATTENZIONE: dopo 18 mesi le ferie non vengono automaticamente cancellate.

Il diritto alle ferie non scompare semplicemente perché è trascorso questo termine.

POSSONO ESSERE PAGATE?

Durante il rapporto di lavoro, come principio generale, NO.

Le ferie devono essere effettivamente fruiti e non possono normalmente essere sostituite con un'indennità economica.

CESSAZIONE E MALATTIA

COSA SUCCEDE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO?

In caso di dimissioni, licenziamento, pensionamento o altra cessazione del rapporto, la situazione cambia.

Le ferie maturate e non godute possono essere liquidate economicamente nelle competenze di fine rapporto.

MI AMMALO DURANTE LE FERIE: COSA SUCCEDE?

Nei CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica-Assistal e PMI Unionmeccanica-Confapi, la malattia insorta durante un periodo di ferie consecutive sospende la fruizione delle ferie quando:

comporta un ricovero ospedaliero, per la durata del ricovero;

oppure

presenta una prognosi SUPERIORE A 7 GIORNI DI CALENDARIO.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore rispetti gli obblighi di comunicazione, certificazione e gli altri adempimenti necessari, compresi quelli relativi agli eventuali controlli previsti dalla disciplina vigente.

UN ESEMPIO PRATICO

5 giorni di prognosi: non ricorre questa specifica condizione contrattuale di sospensione.

7 giorni di prognosi: non è sufficiente, perché la previsione contrattuale parla di prognosi superiore a 7 giorni.

8 giorni o più: ricorre la condizione prevista. Ricovero ospedaliero: sospensione per la durata del ricovero.

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?

COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE

La malattia deve essere correttamente comunicata e certificata.

Il lavoratore deve inoltre:

rispettare gli adempimenti previsti;

fornire la certificazione richiesta;

rendersi disponibile agli eventuali controlli secondo la disciplina vigente.

Il rispetto di questi obblighi è importante affinché possa operare l'effetto sospensivo previsto dal contratto.

E SE SONO GIÀ IN MALATTIA QUANDO INIZIANO LE FERIE?

Se il lavoratore è già assente per malattia regolarmente certificata quando dovrebbe iniziare il periodo di ferie, la semplice programmazione delle ferie non trasforma automaticamente quel periodo di malattia in ferie.

E DURANTE LA MALATTIA MATURO LE FERIE?

Entro i periodi di conservazione del posto previsti dal CCNL, l'assenza per malattia non interrompe l'anzianità di servizio e produce gli effetti previsti dalla disciplina contrattuale sugli istituti collegati.

FERIE E PAR NON SONO LA STESSA COSA

FERIE

È importante non confonderli.

Le FERIE sono destinate al riposo annuale del lavoratore.

PAR - PERMESSI ANNUI RETRIBUITI

I PAR sono un istituto contrattuale differente, con proprie regole di maturazione, programmazione e utilizzo.

PROSSIMA MINI-GUIDA

Proprio perché le regole possono cambiare anche tra Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi, dedicheremo ai PAR una specifica mini-guida comparativa.

CONOSCERE IL CONTRATTO
SIGNIFICA CONOSCERE I PROPRI DIRITTI.

RICORDA

- **4 settimane di ferie all'anno**
- Oltre 10 e fino a 18 anni: 1 giorno in più
- Oltre 18 anni: 1 settimana in più
- Le ferie individuali vanno richieste e autorizzate
- Esistono anche le ferie collettive
- **Il periodo collettivo consecutivo normalmente non supera 3 settimane, salvo diverse intese aziendali**
- Dopo 18 mesi le ferie non vengono automaticamente cancellate
- Durante il rapporto normalmente non possono essere monetizzate
- Alla cessazione del rapporto le ferie residue possono essere liquidate
- La malattia può sospendere le ferie nei casi previsti dal CCNL
- **Nei due CCNL: ricovero ospedaliero o prognosi superiore a 7 giorni di calendario**
- **7 giorni esatti non sono sufficienti; da 8 giorni la soglia è superata**
- Comunicazione, certificazione e adempimenti previsti devono essere rispettati
- Ferie e PAR non sono la stessa cosa

CONOSCI IL TUO CCNL?

LA GUIDA CHE TI INFORMA, I DIRITTI CHE TI TUTELANO.



Una serie di mini-guide per conoscere meglio i CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica-Assistal e PMI Unionmeccanica-Confapi.

#1 LE FERIE



Quante ferie spettano? Come si richiedono? Chi le autorizza? Cosa succede se non vengono utilizzate o se ci si ammala durante le ferie?



QUANTE FERIE SPETTANO?

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a 4 settimane di ferie retribuite.

Per i lavoratori con maggiore anzianità:

- ✓ oltre 10 anni e fino a 18 anni: **1 giorno in più;**
- ✓ oltre 18 anni di anzianità: **1 settimana in più.**



COME SI RICHIEDONO LE FERIE INDIVIDUALI?

- Le ferie individuali devono essere richieste preventivamente all'azienda secondo le modalità previste: portale aziendale, modulo, e-mail o altra procedura interna.
- **Richiedere le ferie non significa averle automaticamente autorizzate.**
- Il lavoratore deve attendere l'approvazione secondo le procedure aziendali.
- Possono esistere accordi aziendali, procedure o prassi interne che disciplinano modalità e tempi della richiesta.



FERIE COLLETTIVE

- Una parte delle ferie può essere programmata come ferie collettive e può riguardare l'intero stabilimento, singoli reparti oppure gruppi di lavoratori.
- La programmazione avviene secondo le procedure previste dal CCNL e attraverso il confronto aziendale con le rappresentanze sindacali.
- Il periodo di ferie consecutive e collettive normalmente non può superare le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.



E LE FERIE NON GODUTE?

Come regola generale, almeno 2 settimane devono essere fruite nell'anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva.



ATTENZIONE: dopo 18 mesi le ferie non vengono automaticamente cancellate. Il diritto alle ferie non scompare semplicemente perché è trascorso questo termine.



POSSONO ESSERE PAGATE INVECE DI ESSERE UTILIZZATE?

Durante il rapporto di lavoro, come principio generale, NO. Le ferie devono essere effettivamente fruite e non possono normalmente essere sostituite con un'indennità economica.



COSA SUCCEDDE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO?

In caso di dimissioni, licenziamento, pensionamento o altra cessazione del rapporto, la situazione cambia. Le ferie maturate e non godute possono essere liquidate economicamente nelle competenze di fine rapporto.

MI AMMALO DURANTE LE FERIE: COSA SUCCEDDE?

CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA FEDERMECCANICA-ASSISTAL

La malattia insorta durante un periodo di ferie consecutive **SOSPENDE LA FRUIZIONE DELLE FERIE** quando:

- 1** comporta un **ricovero ospedaliero**, per la durata del ricovero; oppure
- 2** la prognosi è **SUPERIORE A 7 GIORNI DI CALENDARIO.**

CCNL METALMECCANICI PMI UNIONMECCANICA-CONFAPI

La malattia insorta durante un periodo di ferie consecutive **SOSPENDE LA FRUIZIONE DELLE FERIE** quando:

- 1** comporta un **ricovero ospedaliero**, per la durata del ricovero; oppure
- 2** la prognosi è **SUPERIORE A 7 GIORNI DI CALENDARIO.**



L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolve agli obblighi di comunicazione, certificazione e a tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

UN ESEMPIO PRATICO



5 giorni di prognosi
Non ricorre la condizione di sospensione né nel CCNL Industria né nel CCNL PMI.



7 giorni di prognosi
Non è sufficiente in entrambi i CCNL (serve prognosi superiore a 7 giorni).



8 giorni o più di prognosi
La condizione è superata in entrambi i CCNL: le ferie si sospendono.



Ricovero ospedaliero
Le ferie si sospendono in entrambi i CCNL per la durata del ricovero.

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?



- La malattia deve essere correttamente comunicata e certificata.
- Il lavoratore deve rispettare gli adempimenti previsti.
- Bisogna rendersi disponibile agli eventuali controlli secondo la disciplina vigente.



E SE SONO GIÀ IN MALATTIA QUANDO INIZIANO LE FERIE?

Se il lavoratore è già assente per malattia regolarmente certificata, la semplice programmazione delle ferie non trasforma automaticamente quel periodo di malattia in ferie.



FERIE E PAR NON SONO LA STESSA COSA!

È importante non confonderli.



FERIE

Sono destinate al riposo annuale del lavoratore.



PAR - PERMESSI ANNUI RETRIBUITI

Sono un istituto contrattuale differente, con proprie regole di maturazione, programmazione e utilizzo.

Dedicheremo ai PAR una specifica mini-guida.

RICORDA

- ✓ 4 settimane di ferie all'anno
- ✓ Oltre 10 e fino a 18 anni: 1 giorno in più
- ✓ Oltre 18 anni: 1 settimana in più
- ✓ Le ferie individuali vanno richieste e autorizzate
- ✓ Esistono anche le ferie collettive
- ✓ Dopo 18 mesi non vengono automaticamente cancellate

- ✓ Durante il rapporto normalmente non possono essere monetizzate
- ✓ Alla cessazione le ferie residue possono essere liquidate
- ✓ La malattia può sospendere le ferie nei casi previsti dal CCNL
- ✓ Soglia di sospensione per malattia (entrambi i CCNL):
 - Ricovero ospedaliero per la durata del ricovero
 - Prognosi superiore a 7 giorni di calendario
- ✓ Ferie e PAR non sono la stessa cosa



I NOSTRI CONTATTI



SEDE REGIONALE

Via Napoli, 3
85100 Potenza



TELEFONO

0971 281220



EMAIL

uilmbasilicata@gmail.com



SEGUICI SU
FACEBOOK
UILM Basilicata



VISITA IL NOSTRO SITO
WEB
www.uilmbasilicata.it

*Insieme, ogni giorno
per il lavoro che conta.*